

due, liberi, onde i fabbricati ed i be-
vai non soffrano danno veruno -
Si proibisce inoltre di seminare vicino
le sate e censi d'acqua più alla di-
stanza di metri quattro e centimetri tredici.

11° I conduttori delle terre irrigue avran-
no consegnati in perfetto stato gli ac-
quedotti espiurgati ed in simili condi-
zioni essi si obbligano tenerli e consegnar-
li alla fine della locazione così anche
le gualbitte. In caso d'inadempi-
mento da parte di cartaro, il locante nel
nome suo d'ora resta facultato a fare
eseguire l'espurgo a danni, spese ed intere-
ssi degli stessi.

Resta inoltre stabilito che i condutto-
ri suddetti non possono opporsi, come non
si oppongono che il locante nel nome o
per i concessionari facciano passare le acque
dagli acquidotti esistenti in detto lo-
canda per l'irrigazione d'altri fondi dei
censati diq. Alvarez e senza pretendere
compenso alcuno.

12° Resta dichiarato che i locanti accon-
tando l'uso dell'acqua a più persone, sempre



pre che impugneranno delle liti per l'uso di
detta acqua, la lite resterà a
peso dei rispettivi conduttori
non volendo in ciò ingerirsi
più i locanti proprietari e ga-
rantirne cosa alcuna, volen-
do che le questioni si definis-
sano fra essi conduttori, e non
contando perciò alcun obbli-
go rispetto all'arrendatario.

13° Dove avvenisse un furto d'ac-
qua da parte dei fittuari, sen-
za che ne avessero richiesto il
permesso ai locanti e cartaro lo
avessero accaduto, i questo ca-
so i fittuari si sottopongono
a tutti i danni spese ed intere-
si in favore dei locanti. Co-
me debbesi se aprissero degli spor-
telli nell'acquedotto che condu-
ce le acque al molino di Guefa
senza espresso consenso dei locanti
i conduttori in tal caso restano
obbligati per come espressamen-
te si obbligano, pagare a titolo

11. d. J. Alvarez